



PATRONATO
INCA CGIL

Sede Centrale
Area tutela del danno alla persona

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43
Telefono 06-855631 - Fax 06-85352749
Internet : <http://www.inca.it>
e-mail : area-tutela-danno-alla-persona@inca.it

Roma, 19 ottobre 2010

Oggetto: Legge 104/92 e legge 68/99. Obblighi del personale della scuola.
DM 30 luglio 2010 n. 165 di applicazione dell'articolo 1 della legge 167/2009.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha emanato il regolamento, annunciato con legge 167/2009¹ relativo ai trasferimenti di sede -e quindi al posto in graduatoria- del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, nonché dei dirigenti scolastici, in forza del dettato dell'articolo 33 (commi 5,6 e 7) della legge 104 del 1992.

Viene inoltre regolamentata la possibilità di richiesta da parte dell'amministrazione scolastica di "*ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici*" disposti con la legge 104 e con la legge 68/99 (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*).

Il decreto 30 luglio 2010, n. 165, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 234 ed **entra in vigore il prossimo 21.10.2010.**

La materia è complessa e ha delle ricadute sia contrattuali (rapporto di lavoro) sia operative, poiché il diritto del personale della scuola a beneficiare di agevolazioni lavorative esigibili, disposte con leggi dello stato e costituzionali, è inevitabilmente collegato - come in tutti i servizi primari quali la scuola e la sanità- al delicato aspetto della necessità di "far funzionare" l'istituto scolastico.

Il Regolamento precisa il significato di condizione familiare e di certificazione medica originale:

- per condizione familiare: si intende quella del familiare, o dell'affidato, con handicap in situazione di gravità rilevanti ai fini dei commi 5 e 7 dell'articolo 33 della legge 104; ed anche quella del soggetto riconosciuto grande invalido per cause di guerra, di servizio o di lavoro.

¹ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010

- per certificazione medica originale: si intende l'atto, il verbale o la certificazione rilasciata all'interessato al termine della procedura di riconoscimento del requisito sanitario prevista con art. 4 L. 104. E' il verbale rilasciato dalla Commissione Medica Asl, dopo verifica dell'Inps o, negli anni passati, del Ministero del Tesoro. Nel caso di accertamenti effettuati nel 2010, come noto, la Commissione medica Asl è integrata da un medico Inps ed è il Centro Medico-legale dell'Inps a validare il verbale della Commissione stessa.

I soggetti interessati

E' interessato alle nuove disposizioni il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, nonché i dirigenti scolastici:

- 1) al quale è stato riconosciuto un grado di invalidità superiore ai due terzi o minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tab. A legge 648/50, e che vuole avvalersi del diritto di precedenza nella scelta tra le sedi disponibili (art. 21 l. 104)
- 2) il quale in quanto familiare o affidatario di persona con grave handicap vuole avvalersi del diritto alla scelta, ove possibile, della sede più vicina al proprio domicilio (art. 33, c.5, l. 104)
- 3) il quale, in quanto familiare o affidatario di persona con grave handicap, non può essere trasferiti ad altra sede senza il suo consenso (art. 33, c.5, l. 104)
- 4) il quale, poiché portatore di grave disabilità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio (art. 33, c.6, l. 104)
- 5) il quale, poiché portatore di grave disabilità non può essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso (art. 33, c.6, l. 104)
- 6) poiché ha diritto al posto di lavoro in quanto categoria protetta (artt. 3 e 18, c. 2, legge 68/99)

Quando si deve allegare la certificazione medica

Le casistiche interessate da questo adempimento:

- 1) le richieste di inserimento in una graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, da parte del personale docente, educativo ed ATA che si avvale delle agevolazioni disposte con legge 104 (artt. 21 e 33) e con legge 68/99
- 2) il personale richiedente già inserito in graduatoria alla data del 25 novembre 2009 (entrata in vigore della legge 167/2009). La certificazione medica in originale va trasmessa nel caso di personale docente, educativo ed ATA all'ufficio di livello dirigenziale non generale, nel caso di dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale. L'invio deve essere fatto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente DM in Gazzetta Ufficiale, cioè entro il 4 novembre 2010.
- 3) il personale docente, educativo ed ATA inserito nelle graduatorie fra il 25 novembre 2009 ed il 21 ottobre 2010.
- 4) i dirigenti scolastici che conseguono l'immissione a ruolo in regione diversa da quella di residenza e che intendono avvalersi dei benefici di cui al presente regolamento, devono inviare la certificazione medica all'ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di assunzione in servizio. Se l'immissione in ruolo è stata conseguita nell'anno scolastico 2009/2010 la certificazione medica deve essere trasmessa entro il 4 novembre 2010.

Il decreto ministeriale precisa che **qualora la documentazione medica originale sia già in possesso dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione, il personale può indicare gli estremi del documento e l'ufficio interessato².**

La certificazione medica può essere presentata anche in **copia conforme**. Se invece viene trasmessa la certificazione originale, l'ufficio scolastico ne trattiene agli atti una copia autenticata e restituisce l'originale.

Richiesta di ulteriori accertamenti del requisito sanitario

Gli artt. 3 e 4 regolamentano la possibilità data alle amministrazioni scolastiche di richiedere ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto alla fruizione dei benefici della legge 104 o della legge 68.

In altre parole, è possibile che l'amministrazione richieda una seconda visita di accertamento del requisito sanitario.

La legge n. 167 del 2009 ha già disposto che, sulla base della certificazione medica trasmessa alle autorità scolastiche, queste ultime *“per motivate ragioni o anche con metodi a campione”* possano richiedere *“ulteriori accertamenti”*.

La richiesta di ulteriori accertamenti delle condizioni personali o familiari, deve essere sostenuta da motivate ragioni e l'accertamento deve svolgersi presso una ASL diversa, ma competente per area territoriale dell'autorità scolastica richiedente, da quella che ha emesso la certificazione medica già trasmessa dal dipendente,.

Nel caso in cui l'accertamento ulteriore è richiesto nei confronti del familiare per assistere il quale si chiedono i giorni di permesso, ne viene interessata la ASL competente per il territorio di residenza del familiare, avendo cura che non sia la stessa che ha effettuato il primo accertamento.

Se l'ulteriore accertamento richiesto è frutto del “metodo a campione” l'amministrazione deve determinare *“i criteri di individuazione dei soggetti per i quali si procede alla richiesta di accertamento”*. Tale individuazione sarà normalmente effettuata in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie e, nel caso dei dirigenti scolastici, in occasione della determinazione del calendario delle immissioni in ruolo. La prima applicazione di questa disposizione avverrà entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DM, cioè entro il 20 novembre 2010.

In ogni caso, e per ambedue le procedure seguite dall'amministrazione scolastica (per motivate ragioni o con metodo a campione), viene precisato che gli ulteriori accertamenti non potranno essere chiesti per i titolari di gravi patologie di cui al DM 2 agosto 2007 nonché per gli affetti da sindrome da talidomide.

Trasmissione delle richieste di accertamento all'INPS

² *Legge 241/90, art. 18, c. 2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.*

La richiesta di accertamento delle sussistenze delle condizioni di handicap o di invalidità (utile ai fini della legge 68) è trasmessa dall'amministrazione scolastica all'INPS competente per territorio di residenza del familiare disabile o competente per il luogo in cui ha sede l'autorità scolastica richiedente l'accertamento.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 30 luglio 2010 , n. 165

Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n.104 del 1992 o dalla legge n.68 del 1999. (10G0182)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante: «Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, e, in particolare, l'articolo 1, commi 4-octies e 4-novies, che prevedono l'obbligo per il personale della scuola che chiede l'inserimento o che è già inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, di trasmettere la certificazione medica ai fini della fruizione dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni;

Visto il comma 4-decies del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, che prevede la richiesta di ulteriori accertamenti qualora vi siano motivate ragioni, ovvero con metodi a campione, sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto alla fruizione dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni;

Visto il comma 4-undecies del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, che prevede che con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle norme

di cui ai citati commi, da 4-octies a 4-decies del predetto decreto-legge;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'articolo 18, comma 2;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, concernente: «Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, concernente: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, l'articolo 3 e l'articolo 18, comma 2;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente: «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto l'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, concernente: «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e il relativo nulla-osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data 13 luglio 2010;

Di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. I benefici applicabili ai fini del presente regolamento sono:

a) il diritto alla precedenza nell'assegnazione di sede e il diritto alla scelta, ove possibile, della sede piu' vicina al proprio domicilio ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 21 e dell'articolo 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni;

b) il diritto del familiare lavoratore o dell'affidatario di persona con handicap in situazione di gravita' ai sensi, rispettivamente, dei commi 5 e 7, dell'articolo 33, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni, a scegliere, ove possibile, la sede piu' vicina al domicilio individuato dalle richiamate disposizioni;

c) il diritto alla riserva del posto ai sensi e nei limiti delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per condizione familiare, di cui all'articolo 1, commi 4-octies e 4-decies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2009, n. 167, di seguito indicato come «decreto-legge», quella del familiare o dell'affidato con handicap in situazione di gravità, rilevanti agli effetti, rispettivamente, dei commi 5 e 7, dell'articolo 33, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni, nonché quella del soggetto riconosciuto grande invalido per cause di guerra, di servizio o di lavoro;

b) per certificazione medica originale, di cui all'articolo 1, comma 4-octies, del decreto-legge, si intende l'atto, il verbale o la certificazione, rilasciata all'interessato a conclusione dell'accertamento effettuato a norma dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni;

c) relativamente al personale docente, educativo ed A.T.A., per autorità scolastiche di cui all'articolo 1, comma 4-octies del decreto-legge, gli uffici di livello dirigenziale non generale che gestiscono, quali articolazioni territoriali degli uffici scolastici regionali, la graduatoria nella quale l'interessato ha chiesto l'inserimento;

d) relativamente ai dirigenti scolastici, per ufficio scolastico regionale competente di cui all'articolo 1, comma 4-novies del decreto-legge, l'ufficio scolastico regionale che provvede all'assunzione a tempo indeterminato del predetto personale.

Art. 2

Ambito soggettivo di applicazione

1. Il personale docente, educativo ed A.T.A. che presenta domanda di inserimento in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza, finalizzata all'assunzione nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a tempo determinato per supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, e che si avvale o che chiede di avvalersi, ai fini dell'assunzione stessa, dei benefici di cui all'articolo 1, comma 1, deve allegare alla domanda la certificazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).

2. Il personale di cui al comma 1 già inserito, alla data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2009, n. 167, di conversione del decreto-legge, in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza, deve trasmettere la certificazione medica, in originale, agli uffici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il disposto di cui al comma 2 si applica anche al personale docente, educativo ed A.T.A. che è stato inserito nelle graduatorie nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge n. 167 del 2009 e quella di entrata in vigore del presente regolamento e intende avvalersi dei benefici.

4. I dirigenti scolastici che conseguono l'immissione in ruolo in regione diversa da quella di residenza trasmettono all'ufficio scolastico regionale competente la documentazione comprovante il diritto alla fruizione dei benefici entro il termine di trenta giorni dalla data di assunzione in servizio. I dirigenti scolastici che hanno conseguito l'immissione in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 trasmettono la certificazione medica entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

5. Qualora la certificazione medica originale sia già in possesso dell'amministrazione scolastica, ovvero sia detenuta da altra pubblica amministrazione, il personale interessato ha la facoltà di

indicare gli estremi del documento e l'ufficio presso il quale e' depositato. Ai fini dell'acquisizione della documentazione da parte dell'autorita' scolastica o dell'ufficio scolastico regionale si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

6. L'onere della presentazione della certificazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) e' assolto anche mediante la produzione di copia conforme. Qualora il personale interessato trasmetta la certificazione in originale, l'autorita' scolastica o l'ufficio scolastico regionale trattiene agli atti copia della medesima certificazione, autenticata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e restituisce l'originale al personale che ne abbia fatto richiesta.

7. Gli organi, gli uffici e i soggetti, di cui ai commi precedenti, tratteranno i dati personali nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3

Ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di invalidita' ed handicap

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4-decies del decreto-legge, gli uffici scolastici, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), in presenza di motivate ragioni richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto alla fruizione dei benefici. I predetti accertamenti sono svolti da una azienda sanitaria diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni.

2. Gli uffici scolastici, indipendentemente dalle circostanze indicate al comma 1, possono richiedere accertamenti con metodo a campione. A tal fine, gli uffici interessati determinano preventivamente i criteri di individuazione dei soggetti per i quali si procede alla richiesta di accertamento. La previa determinazione dei criteri e' effettuata, di regola, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie e, relativamente ai dirigenti scolastici, in occasione della determinazione del calendario delle operazioni di immissione in ruolo. In sede di prima applicazione, i criteri di individuazione sono determinati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione. I predetti criteri sono pubblicati nei siti informatici delle rispettive amministrazioni.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la valutazione della situazione sanitaria del richiedente la fruizione dei benefici e' effettuata dall'azienda sanitaria competente per l'area territoriale nella quale hanno sede l'autorita' scolastica o l'ufficio scolastico regionale richiedente. Qualora i benefici siano richiesti per le condizioni di handicap del familiare di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), l'ufficio scolastico dispone l'ulteriore accertamento delle condizioni sanitarie del familiare medesimo presso un'azienda sanitaria, territorialmente competente, avuto riguardo alla residenza di questo ultimo. Qualora il familiare risieda nell'area territoriale dell'azienda che ha rilasciato la certificazione originaria, l'accertamento e' effettuato da altra azienda sanitaria, ove possibile nell'ambito della stessa regione.

4. In applicazione di quanto disposto all'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la richiesta di accertamento della sussistenza delle condizioni di invalidita' e di handicap di cui al comma 1 e' trasmessa contestualmente alla direzione provinciale dell'INPS competente per il territorio di riferimento delle aziende sanitarie individuate sulla base di criteri di cui al comma 3, al

richiedente i benefici e al familiare di questi, quando siano le condizioni del familiare a legittimare la fruizione dei benefici.

5. Gli accertamenti, di cui ai commi 1, 2 e 3, non possono avvenire in violazione di quanto disposto dall'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, e dal decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministero della salute, del 2 agosto 2007, relativo all'individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.

Art. 4

Insussistenza dei requisiti

1. Nel caso in cui sia comprovata la non sussistenza delle condizioni che danno diritto ad usufruire dei benefici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 luglio 2010

Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Gelmini

Il Ministro della salute
Fazio

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 15, foglio n. 340